



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 50 Data 20-05-2015	Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. CONFERMA TARIFFE.
--	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **11:00**, presso questa Sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone di

dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia	Commissario	Assente
dott. Gulli' Antonio	Commissario	Presente
dott. Rotella Gino	Commissario	Presente

PRESENTI n. 2 ASSENTI n. 1

Assiste il Segretario Comunale dott. **Giuseppe Calogero** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il D.P.R. in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2014 – n. 204, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 marzo 2014 con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi conferendo alla Commissione Straordinaria come sopra composta, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali";

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile del servizio
f.to Vincenzo Larocca

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Il responsabile del servizio
f.to Vincenzo Larocca

Proponente: Area Economico Finanziaria e Tributi.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni di cui al Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e Decreto Legge 09/06/2014 n. 88, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e Decreto Legge 09/06/2014 n. 88:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e Decreto Legge 09/06/2014 n. 88:

669. Sostituito dal seguente: "669 dall'art. 2 comma 1, lettera f) della legge 06/03/2014 n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli".

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676.L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677.Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

All'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, sono state apportate, con Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, le seguenti modifiche: a) al comma 677, è aggiunto, in fine, il seguente periodo " per lo stesso anno 2014, nella

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto –legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678.Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679.Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

A) abitazioni con unico occupante;

B) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

C) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;

D) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

E) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681.Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682.Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera B), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ribadisce il principio, già sancito dal citato art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, fissando anche per il 2015 l'aliquota massima applicabile per detto tributo al 2,5 per mille;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014, relativa all'approvazione del Regolamento Disciplina IUC, con la quale è stato disposto :

1) che le scadenze per il versamento della TASI siano le seguenti due rate:

1° rata 16 GIUGNO

2° rata 16 DICEMBRE

TENUTO conto che i servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Esistono due tipi di servizi pubblici:

Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.

Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica illuminazione € 250.000,00

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 13.05.2015 che differisce il termine per l' approvazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO di applicare per l'anno 2015 le aliquote del tributo servizi indivisibili " TASI" come di seguito riportato:

-ALiquota 2,5 per mille (per le abitazione principale e le loro relative pertinenze)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi dell'art.49 c.1 del Dlgs.267/2000

VISTO il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare anche per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

-ALiquota 2,5 per mille (le abitazione principale e le loro relative pertinenze)

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è

diretta : i servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Esistono due tipi di servizi pubblici:

Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.

Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica illuminazione € 250.000,00

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.

7) di confermare le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2015 : prima rata entro il 16 giugno
seconda rata entro il 16 dicembre.

8) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 06/06/2014 e variato con delibera della Commissione Straordinaria n.6 del 27/04/2015.

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
(Larocca Vincenzo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della Giunta Comunale)

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione concernente l'oggetto nel testo riportato nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell' Area Economico Finanziaria e Tributi i provvedimenti consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'artr. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuseppe Calogero

La Commissione Straordinaria
f.to dott. Gulli' Antonio
f.to dott. Rotella Gino
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 20-05-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 20-05-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 20-05-2015

Copia conforme all'originale

Il responsabile del procedimento
